

**Regolamento per l'istituzione e il funzionamento degli
Organismi di partecipazione rappresentativi del territorio**

Art. 1 Istituzione	2
Art. 2 Composizione	2
Art. 3 Nomina dei componenti	2
Art. 4 Requisiti, diritti e doveri	2
Art. 5 Prima seduta.	3
Art. 6 Durata in carica	3
Art. 7 Compiti del Presidente.....	3
Art. 8 Competenze e funzionamento	3
Art. 9 Partecipazione ai lavori del Consiglio comunale	4
Art. 10 Entrata in vigore e norma di rinvio	4

Art. 1 Istituzione

1. Al fine di valorizzare le forme di partecipazione e di consultazione dei cittadini, sono istituiti gli Organismi di partecipazione (in breve in seguito “Organismi”) rappresentativi delle quattro aree territoriali del Comune di Pisa, così denominate:
 - a) Centro storico: comprendente i quartieri di Santa Maria, San Francesco, San Martino, Sant’Antonio;
 - b) Pisa Nord: comprendente i quartieri di Gagno, San Michele, San Biagio, Cisanello, Porta a Piagge, Don Bosco, Pratale, Pisanova, Porta a Lucca, Porta Nuova, CEP, Barbaricina, I Passi, San Rossore
 - c) Pisa Sud: comprendenti i quartieri di Porta a Mare, Porta Fiorentina, Putignano, San Marco, San Giusto, Sant’Ermete, La Cella, Navicelli, Riglione, Oratoio, Ospedaletto, Montacchiello, Coltano, San Piero a Grado-La Vettola
 - d) Litorale: comprendente i quartieri di Calambrone, Marina di Pisa, Tirrenia.

Art. 2 Composizione

1. Ciascun Organismo è composto dai seguenti membri:
 - a) il Presidente dell’Organismo, eletto nella prima seduta, tra i rappresentanti di cui alla successiva lettera b);
 - b) tredici membri nominati dal Consiglio Comunale, entro 120 giorni dalla data di insediamento, individuati con le modalità di cui al successivo art. 3.
2. Possono, inoltre, essere invitati a partecipare alle sedute degli Organismi anche rappresentanti di enti pubblici e privati, di organizzazioni di vario genere o esperti, qualora se ne ritenga necessaria od opportuna la presenza.
3. I soggetti invitati ai lavori degli Organismi partecipano senza diritto di voto.

Art. 3 Nomina dei componenti

1. Per ciascuno dei quattro Organismi, il Consiglio comunale nomina - nel rispetto del principio di rappresentanza di genere - dieci membri, a seguito di semplice designazione dei gruppi consiliari.
2. Nella composizione dell’Organismo, deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze nella misura di quattro membri per ciascun Organismo.
3. Per ciascuno dei quattro Organismi, il Consiglio comunale nomina, altresì, i restanti tre membri tra le candidature avanzate, nel rispetto del principio di parità di genere, a seguito di pubblico avviso, dai seguenti soggetti:
 - a) Associazioni culturali, di promozione sociale, dalle Associazioni sportive, dall’Associazione di volontariato sociale e socio-sanitaria, aventi sede nel Comune di Pisa ovvero che svolgano la loro attività prevalentemente nel Comune di Pisa;
 - b) Comitati di quartiere;
 - c) Associazioni di categoria e Ordini professionali della Città .
4. Ciascuna delle tre tipologie di soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, ha diritto alla nomina di un membro, purché sia presentata almeno una candidatura.
5. Le designazioni sono effettuate, previa istruttoria della competente Commissione Consiliare, tenuto conto del numero degli Associati nell’anno precedente, dell’articolazione territoriale, nonché della rilevanza delle iniziative realizzate.
6. La ratifica delle designazioni proposte dalla Commissione Consiliare avviene con votazione del Consiglio comunale.

Art. 4 Requisiti, diritti e doveri

1. Sono candidabili i soggetti iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pisa.

2. Le norme relative alle cause ostative, ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese ai componenti degli Organismi.
3. I membri degli Organismi sono portatori degli interessi dell'ambito territoriale in cui sono stati nominati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato rispetto all'ente o gruppo da cui sono stati indicati.
4. I membri sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative, secondo le previsioni di legge.
5. La carica di membro dell'Organismo è incompatibile con quella di Sindaco, di assessore, di consigliere e di dipendente del Comune di Pisa.
6. Le funzioni dei membri degli Organismi sono svolte a titolo gratuito.

Art. 5 Prima seduta.

1. L'Organismo si riunisce in prima seduta entro il 20° giorno successivo alla sua nomina.
2. La convocazione della prima seduta è disposta dal Presidente del Consiglio comunale con apposito invito trasmesso mediante posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.
3. L'Organismo elegge, al proprio interno, il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti e ha facoltà di eleggere un vice Presidente e di nominare un Segretario.

Art. 6 Durata in carica

1. L'Organismo dura in carica per il periodo corrispondente a quello della durata del Sindaco.
2. I componenti decadono dalla carica qualora, nel corso del mandato, vengano meno i requisiti o qualora non prendano parte alle assemblee dell'Organismo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo.
3. La decadenza è pronunciata, altresì, su richiesta della maggioranza dei componenti dell'Organismo, qualora sussistano gravi e giustificati motivi.
4. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Comunale per ipotesi di grave inadempienza dei compiti indicati al successivo articolo 7, su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti dell'Organismo.
5. In caso di cessazione di uno dei componenti dell'Organismo, per qualunque motivo, si procede alla sostituzione nel rispetto dei criteri e secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

Art. 7 Compiti del Presidente

1. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno in via ordinaria ovvero, in via straordinaria, qualora sia necessario per motivi attinenti i compiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
2. L'Organismo è convocato dal Presidente anche qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti dell'Organismo stesso.
3. La convocazione è comunicata, mediante posta elettronica, almeno cinque giorni prima della seduta. Nei casi d'urgenza, l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta.
4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede e l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 8 Competenze e funzionamento

1. Gli Organismi hanno la finalità di promuovere la partecipazione democratica, l'aggregazione e l'iniziativa dei Cittadini dell'area territoriale di riferimento, in una logica di sussidiarietà orizzontale.
2. Essi svolgono un ruolo consultivo, di istanza e di proposta verso l'Amministrazione, nell'ambito della sfera di competenza del Comune.

3. Ciascuno degli Organismi ha la facoltà di presentare al Consiglio Comunale richieste, proposte e istanze inerenti il territorio, da iscrivere all'ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale dedicata, di cui al successivo art. 9.
4. I lavori dell'Organismo sono validi in presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
5. Gli Organismi svolgono la propria attività in locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale
6. Copie dei verbali delle sedute degli Organismi sono trasmesse all'Ufficio del Sindaco entro dieci giorni e depositate per la consultazione dei Consiglieri comunali.

Art. 9 Partecipazione ai lavori del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale dedica almeno una seduta l'anno agli Organismi.
2. Il Consiglio Comunale aperto agli organismi è convocato dal Presidente del Consiglio con l'invio dell'ordine del giorno, a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima della seduta; in casi di urgenza il termine della convocazione è ridotto a ventiquattro ore. L'ordine del giorno è definito con le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale aperto agli Organismi in seduta ordinaria è costituito esclusivamente dalle richieste, proposte e istanze inerenti l'area di riferimento presentate dagli Organismi e corredate della documentazione necessaria, che dovranno essere inviate al Presidente del Consiglio in formato digitale per l'invio immediato ai componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
4. La seduta del Consiglio Comunale è valida nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 e seguenti del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
5. La seduta ordinaria del Consiglio Comunale aperta agli organismi è così strutturata:
 - Presentazione di una relazione sull'attività svolta; ogni Organismo può illustrare la propria relazione per un tempo massimo di 10 minuti
 - Presentazione delle proposte da parte degli Organismi; ogni Organismo che abbia presentato richieste, proposte e istanze relative al territorio dell'Area di riferimento può illustrare le stesse per un tempo massimo di 10 minuti;
 - Discussione da parte del Consiglio Comunale: ogni gruppo consiliare ha a disposizione al massimo 15 minuti per esprimere la propria opinione sulle proposte presentate;
 - Il Sindaco o l'Assessore delegato, ha a disposizione al massimo 10 minuti per esprimere la propria opinione sulle proposte presentate;
 - Al termine degli interventi dei gruppi consiliari, ogni rappresentante degli organismi ha diritto ad una breve replica, per non più di 2 minuti.
6. Durante le sedute di cui al comma 1 non sono ammesse all'ordine del giorno question time, interrogazioni, interpellanze, proposte o ratifiche di deliberazioni, argomenti, mozioni e ordini del giorno.
7. Il Presidente del Consiglio comunale può convocare, anche su impulso della Giunta comunale, sedute straordinarie con uno o più Organismi.

Art. 10 Entrata in vigore e norma di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.
2. In prima applicazione, gli Organismi sono istituiti entro 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente Regolamento.
3. Per lo svolgimento delle sedute degli Organismi, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento i medesimi organismi potranno stabilire procedure interne.